

# Sul conferimento l'ombrello del Tuir

Per l'articolo 176 non è elusivo il passaggio di azienda seguito dalla cessione di quote

**Caratteristica. La fiscalità sulla vendita di partecipazioni è in genere più conveniente**  
**Eventuali contestazioni. Riguardano le indirette e l'abuso del diritto**

Paolo Meneghetti  
Luca Miele

La cessione di partecipazioni societarie, bene di secondo grado, rappresenta una modalità per trasferire, in tutto o in parte, la proprietà di beni o aziende, beneficiando di una fiscalità generalmente più conveniente rispetto alla cessione diretta del bene di primo grado. La cessione della partecipazione può avvenire sia in ambito di impresa, nel qual caso si dovrà valutare l'applicabilità della esenzione dalla tassazione delle plusvalenze prevista all'articolo 87 del Tuir (Pex), oppure da parte di una persona fisica, ipotesi che fa emergere capital gain e per la quale può essere utile aderire alla rivalutazione delle quote con imposta sostitutiva (si veda l'altro servizio di questa pagina).

Ogni volta si parla di modalità di tassazione alternative con gravami differenti, emerge il rischio di contestazione delle operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, invocando la norma antielusiva generale, cioè l'articolo 37-bis del Dpr 600/73, o il più recente indirizzo giurisprudenziale dell'abuso del diritto.

## I percorsi

Una modalità fiscalmente vantaggiosa per trasferire, seppur in forma indiretta, la proprietà di un'azienda è conferire la stessa ad altra società e poi cedere, da parte della conferente, la partecipazione nella conferitaria. Questa procedura si realizza tramite due passaggi fiscalmente rilevanti:

■ il conferimento d'azienda avviene senza tassazione delle plusvalenze iscritte ex arti-

colo 176 comma 1 del Tuir;

■ la cessione della partecipazione avviene in regime Pex, quindi con un imponibile del 5 per cento.

Questa procedura potrebbe rappresentare l'esempio paradigmatico di un'operazione elusiva descritta dall'articolo 37-bis del Dpr 600/73; un'operazione, quindi, potenzialmente contestabile dall'agenzia delle Entrate in sede accertativa, se non fosse che il rimedio a questo rischio è direttamente riconosciuto dal legislatore laddove, ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Tuir esplicitamente disconosce la possibilità di contestare l'operazione in questione mediante la norma antielusiva.

## I profili

Rimangono due profili di «pericolosità fiscale» dell'operazione citata: l'imposizione indiretta e l'abuso del diritto.

● Sul primo profilo (si veda il Sole 24 Ore del 19 luglio scorso, pagina 1 Norme e tributi) esiste un orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenza n. 2577 del 2002) secondo il quale il conferimento d'azienda cui segue la cessione di quote dovrebbe essere riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, quale cessione d'azienda da assoggettare ad aliquota proporzionale. Nel rimandare alle argomentazioni segnalate nella pagina dello scorso lunedì vale la pena ricordare che la tesi sopra enunciata è fortemente contrastata in sede dottrinale (studi notarili 5/2003, 81/2009 e Assonime 5/2009) facendo forza sul seguente argomento: l'imposta di registro è imposta d'atto e quindi non è possibile contesta-

re l'applicazione dell'imposta fissa sulla scorta di elementi che derivano da altri atti.

● Ma è il secondo profilo quello più delicato e pesante dal punto di vista delle conseguenze in tema di maggiore imposta e sanzione: esso attiene alla possibilità di invocare il principio generale dell'abuso del diritto al fine di disconoscere la concatenazione di atti (conferimento cui segue cessione di quote) e applicare la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda.

Il prelievo fiscale tra le due procedure è veramente molto diverso: si passa da un prelievo del 27,5% con la tesi dell'abuso del diritto, a quello del 1,375% con la concatenazione di conferimento d'azienda e cessione di quote. È opportuno evidenziare una considerazione espressa nell'intervento di Assonime n. 5/2009: la casistica del conferimento d'azienda con successiva cessione di quote è particolare e non può essere trattata alla stregua di qualunque altra operazione societaria. La specificità è data proprio dalla previsione normativa dell'articolo 176, comma 3, del Tuir che si pone come norma con cui il legislatore ha voluto tutelare i contribuenti dal dubbio che operando in tal modo essi potessero essere aggrediti da norme antielusive. Ebbene, anche se fosse certo che l'abuso del diritto è presente quale principio immanente nel nostro ordinamento, non potrebbe superare l'esplicita volontà del legislatore che ha inteso tutelare la specifica operazione dal punto di vista dell'elusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO  
DELLA  
QUESTIONE



## LA SCADENZA

### 31 ottobre 2010

■ Termine ultimo per asseverare la perizia di stima del patrimonio della società al fine di rivalutare con imposta sostitutiva la partecipazione. E anche il termine per versare la prima rata annuale dell'imposta sostitutiva. In realtà, la scadenza slitterà al 2 novembre in quanto il 31 ottobre è domenica e il 1° novembre è festivo




## I DOCUMENTI

### Le indicazioni delle Entrate

■ Circolari n. 57/2008 e n. 28/2009 con le quali l'Agenzia ha analizzato il provvedimento di riallineamento dei valori civili e fiscali tramite imposta sostitutiva

### Le altre interpretazioni

■ Caso Assonime 5/2009, con cui è stata analizzata l'operazione di conferimento con successiva cessione di quote per verificare l'applicabilità dell'imposta proporzionale di registro e il concetto di abuso del diritto



**A confronto**

Il parallelo tra il conferimento seguito da cessione di quote e il trasferimento diretto dell'azienda posseduta

**PRIMA IPOTESI****SECONDA IPOTESI**

**Conferimento di azienda in società**



**Successiva cessione delle quote di partecipazione**

**Cessione diretta dell'azienda posseduta**

**Imposte dirette**  
Operazione fiscalmente neutrale ai fini delle dirette, con continuità dei valori (articolo 176 del Tuir) o possibile affrancamento

**Imposte dirette**  

- ⊙ Possibile applicazione della Pex se conferente impresa
- ⊙ Applicazione delle regole dei redditi diversi (capital gain) se conferente persona fisica

**Imposte dirette**

<b>Imprenditore individuale</b>	<b>Altri soggetti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ Tassazione separata se azienda posseduta da oltre 5 anni</li> <li>⊙ Facoltà di tassazione frazionata della plusvalenza in 5 periodi (se prosegue attività) se l'azienda era posseduta da almeno 3 anni</li> <li>⊙ Tassazione ordinaria in tutti gli altri casi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ Facoltà di tassazione frazionata della plusvalenza in 5 periodi (se prosegue attività) se l'azienda era posseduta da almeno 3 anni</li> <li>⊙ Tassazione ordinaria in tutti gli altri casi</li> </ul>

**Iva**  
Operazione esclusa dalla applicazione del tributo

**Iva**  
Se cedente è impresa, operazione esente esclusa dall'obbligo di fatturazione

**Iva**  
Operazione esclusa dalla applicazione del tributo

**Registro e ipocatastali**  
Applicate in misura fissa a prescindere dalla presenza di immobili nell'azienda

**Registro**  
Applicata in misura fissa (possibile contestazione per abuso del diritto)

- ⊙ Registro: 3% sulla parte mobiliare e aliquote proprie (7 - 8 - 15%) sulla parte immobiliare con valore separatamente indicato
- ⊙ Ipotecarie: se ci sono immobili 2 per cento
- ⊙ Catastali: se ci sono immobili 1 per cento